

COMUNE DI SICULIANA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DISCIPLINARE DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE E DI RAPPRESENTANZA
E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI SICULIANA

L'anno duemila _____ il giorno _____ del mese di _____ in
Siculiana nella Residenza Municipale tra:

- il _____ nato a _____ il _____
Responsabile dell'Area _____ del Comune di Siculiana, domiciliato per la carica di cui
infra presso la Residenza Municipale, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto
e nell'interesse dell'Ente che rappresenta – C.F. _____;
-Avvocato _____ nato a _____
il _____ residente in Via _____ n° _____, CF: _____
con studio in _____ Via _____ n° _____,
iscritto all'Ordine degli Avvocati della Provincia di _____ al
n° _____ dal _____, e-mail pec: _____

PREMESSO

- Che con Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n.55 è stato emanato il regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n° 247;
- Che il predetto regolamento determina, tra l'altro, nelle disposizioni concernenti le prestazioni professionali forensi, parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi agli avvocati in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso;
- Che il predetto regolamento stabilisce, tra l'altro, la liquidazione del compenso agli avvocati, per fasi;
- Vista, altresì, la legge n. 247 del 31 dicembre 2012;
- Richiamata la delibera di G.C. n° _____ del _____ 2016 con la quale è stato determinato al fine del contenimento della spesa pubblica, questo Ente per la liquidazione dei compensi applicherà i parametri di cui all'art. 4 del citato Decreto Ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014 determinati nei valori minimi stabiliti ed ulteriormente ridotti di una percentuale di ribasso offerto nell'ambito di una procedura semplificata comparativa con la presentazione di almeno 3 preventivi richiesti a professionisti iscritti nell'elenco comunale individuati nel rispetto del principio di rotazione e con esclusione, nel corso dell'anno solare, dei pregressi affidatari;
- Che è stato stabilito che non saranno applicati gli aumenti percentuali previsti dall'art.6 e gli aumenti previsti dall'art.12, 1 e 2 comma e dall'art. 22 del D.M. n.55/2014;
- Che con la predetta delibera è stato approvato lo schema di disciplinare tipo;
- che a seguito di procedura semplificata, è stata ritenuta più conveniente l'offerta presentata dell'Avv. _____ di _____ e che è stato stabilito l'importo del corrispettivo in €. _____ comprensivo di IVA, CPA, spese generali e ritenuta d'acconto con determinazione n. _____ del _____;
- Che con Deliberazione di G.C. n. _____ del _____, è stata deliberata la costituzione in giudizio del Comune e il Sindaco pro tempore è stato autorizzato a costituirsi in giudizio.
- Che l'avvocato ha comunicato di aver stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità professionale n. _____ del _____;

CIO' PREMESSO

Tra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento dell'incarico di patrocinio giudiziale e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Articolo 1

L'incarico di patrocinio legale ha per oggetto la difesa, ivi, compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, nonché la rappresentanza dell'Amministrazione Comunale nel giudizio innanzi_____ (avverso il ricorso/atto di citazione proposto da c/ questo Comune). A tal fine il Sindaco pro tempore n.q. di Legale Rappresentante rilascia apposita e formale procura.

Articolo 2

L'incarico è conferito solamente per il presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura, l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore deliberazione. L'avvocato incaricato dichiara, formalmente, di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. L'avvocato si impegna, altresì, nel periodo di vigenza del presente disciplinare, a non svolgere in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Siculiana.

Articolo 3

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c..

A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. L'Avvocato dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che al momento del presente incarico, non ricorre alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto d'interessi rispetto all'incarico accettato, alla stregua delle norme stabilite dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione" e dell'ordinamento deontologico professionale, nonché l'insussistenza di cause di inconfiribilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di condizioni di incompatibilità. In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall' insorgere di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà secondo legge per revocare l'incarico.

Articolo 4

L'avvocato si impegna a svolgere le prestazioni professionali occorrenti per la tutela e difesa del Comune nel giudizio, oggetto del presente disciplinare, per un compenso (comprensivo di spese generali, IVA, CPA e ritenuta d'acconto) di €._____ facendo riferimento ai parametri approvati con delibera di G.C. n° 82 del 15 settembre 2016

(parametri determinati dal D.M. N° 55 del 10/03/2014, applicati, nella percentuale minima ed ulteriormente ridotti della percentuale del _____% offerta).

Tale compenso deve intendersi onnicomprensivo per la difesa dell'Ente nel presente grado di giudizio. Il compenso come sopra determinato sarà ulteriormente ridotto:

- del 20% nei casi di soccombenza, estinzione, abbandono del giudizio;
- del 10% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite.

Se il procedimento si conclude con una conciliazione o transazione della controversia, il compenso, che sarà applicato conformemente ai parametri determinati dalla delibera di G.C. n° 78 del 22 luglio 2016 come modificata ed integrata con la delibera di G.C. n° _____ del _____ 2016 e all'offerta prodotta per la fase di giudizio nella quale la stessa è intervenuta, verrà aumentato fino al 5% (cinque per cento), rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

Articolo 5

Si intende compresa nel compenso, così come sopra stabilito, ogni attività accessoria (quali a titolo di esempio gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica e telematica o collegiale con il cliente, ecc.) nonché ogni altra voce non espressamente contemplata nel predetto D.M n. 55/2014.

Articolo 6

All'avvocato spettano inoltre le spese vive per contributo unificato e marche giudiziarie da determinarsi in relazione al valore della controversia.

Le parti concordano che le spese vive ecc., marche giudiziarie, ecc.) anticipate dall'avvocato per conto dell'Ente, previa richiesta del legale, verranno rimborsate allo stesso entro un termine di trenta giorni dalla acquisizione al protocollo del Comune della fattura afferente alle predette spese.

L'avvocato si impegna a chiedere, nell'anno di conferimento dell'incarico, solamente la liquidazione dell'importo di €. _____ comprensivo di spese generali, IVA e CPA previsto a titolo di acconto sugli onorari o come compenso spettante per la fase cautelare e qualora contemplata dal Decreto Ministeriale n° 55/2014). Il predetto acconto o compenso per la fase cautelare verrà liquidato previa presentazione, al protocollo generale dell'Ente, di regolare fattura elettronica.

Tale acconto sarà computato all'atto della liquidazione del saldo, detratti altresì, gli eventuali ulteriori acconti successivi. Non sono dovuti ulteriori pagamenti all'avvocato fino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze professionali. E' facoltà dell'Ente comunque sulla base della disponibilità in bilancio, corrispondere ulteriori acconti, tenuto conto dell'andamento della controversia e su richiesta motivata e documentata da parte del legale incaricato.

In quest'ultima ipotesi, per esigenze di bilancio, l'avvocato si impegna a comunicare preventivamente l'ammontare dell'ulteriore acconto (nei limiti della restante somma impegnata con la delibera di conferimento dell'incarico) entro il mese di Gennaio dell'anno solare in cui intende percepirlo.

Articolo 7

L'importo dovuto a saldo, nei limiti del preventivo pro-forma predisposto dal legale e di quanto stabilito ed accettato nel presente disciplinare, verrà liquidato all'avvocato dall'Ente, solo al termine del grado del giudizio per il quale è stato conferito l'incarico, previa presentazione di fattura elettronica.

In caso di contestazione del saldo o di difformità dello stesso rispetto al compenso complessivo pattuito, ed in mancanza di diversa determinazione ad opera del giudice, la

fattura dovrà essere corredata dal Visto di conformità e/o congruità del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Articolo 8

L'avvocato assume l'impegno di rispettare gli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e successive mm.ed ii. e dichiara che il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, è il seguente _____.

L'avvocato si impegna, comunque, a comunicare dati di cui sopra obbligatoriamente al momento della prima liquidazione. Si impegna inoltre a comunicare, ai fini della verifica della regolarità contributiva, di avere/ non avere personale dipendente.

Articolo 9

L'avvocato si impegna, altresì, a relazionare e tenere costantemente informato il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti, sia orali supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune, nonché a trasmettere copia di tutti gli atti dei giudizi predisposti da lui ovvero dalla controparte, di tutti i provvedimenti del giudice o di quant'altro venisse prodotto nel processo non appena ne giunga in possesso o a conoscenza.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune rimane comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. L'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede l'avvocato prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, l'avvocato assicura la propria presenza presso gli uffici del Comune per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore rispetto a quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Articolo 10

All'avvocato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza nel caso di legittimo impedimento.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione il legale debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario la scelta viene fatta liberamente dal legale incaricato.

In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente disciplinare per l'avvocato incaricato principale, il quale rimane l'unico responsabile nei confronti del Comune.

La designazione del domiciliatario non comporta spese aggiuntive di domiciliazione.

Articolo 11

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico all'avvocato nominato, previa comunicazione con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, fatto salvo l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività espletata.

Articolo 12

L'avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto di rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata avuto riguardo all'utile che ne sia derivato per il Comune.

Articolo 13

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente per il tramite dei propri uffici e del proprio personale ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dall'avvocato.

Articolo 14

L'avvocato si obbliga inoltre ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa.

Articolo 15

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e modalità in esso contenute o richiamate.

Articolo 16

Il Comune secondo quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa l'avvocato il quale ne prende atto e dà il relativo consenso che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Articolo 17

Per quanto non previsto dal presente disciplinare le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alla normativa vigente in materia.

Articolo 18

Il presente disciplinare sarà registrato soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 tariffa parte seconda allegata al D.P.R. n° 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente disciplinare è a carico del legale incaricato.
Letto, approvato sottoscritto.

IL COMUNE E L'AVVOCATO ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c.

Le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 3),4) e 5).

IL COMUNE

L'AVVOCATO